



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30/10/2012



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione principale

Art. 3 – Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Art. 4 – Versamenti minimi

Art. 5 – Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

Art. 6 – Rimborsi

Art. 7 – Norme finali e di rinvio



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale unica nel Comune di Portoferraio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.M.U. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
3. Restano salve le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dall'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.

Art. 2

Abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire) del Comune di Portoferraio, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si estende anche alle pertinenze, osservando i limiti fissati dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011.

Art. 3

Terreni condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Le aree edificabili, se possedute e condotte direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, sono considerate, ai fini dell'applicazione dell'imposta alla stregua dei terreni agricoli. La suddetta finzione giuridica di non edificabilità del suolo opera anche nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da una società. Gli stessi soggetti hanno diritto alle riduzioni d'imposta previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
2. Le agevolazioni fiscali sui terreni non sono limitate alla quota di possesso del conduttore che svolge l'attività agricola. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, i benefici spettano anche agli altri contitolari che non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 4

Versamento minimo



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

1. E' stabilito in € 12,00 l'ammontare al di sotto del quale l'imposta non è dovuta. L'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

Art. 5

Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento dell'imposta, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al *Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali* vigente.

Art. 6

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta e non dovute con le modalità stabilite nel *Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali* vigente.
2. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo ed interessi complessivamente inferiori a € 12,00.

Articolo 7

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.